ALLEGATO 2

5-05941 Sottanelli: Modalità applicative della Convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alla vigente convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, ratificata il 18 ottobre 1989.

In particolare, il punto 14, lettera *e)* del Protocollo allegato alla Convenzione, nel prevedere la tassazione in Italia – quale Stato di residenza – delle pensioni percepite da cittadini italiani ivi residenti ed erogate in base alla legislazione tedesca sulla sicurezza sociale, chiarisce che l'imposta in Italia può essere prelevata soltanto sull'ammontare che sarebbe imponibile secondo il diritto tributario tedesco.

A questi fini, le autorità fiscali italiana e tedesca hanno concordato il rilascio, da parte dei competenti uffici tributari tedeschi (*Finanzamt Neubrandeburg*), di un apposito certificato che attesti la quota di pensione esente secondo la legislazione tedesca e che, debitamente esibito dal contribuente alle autorità fiscali italiane, aiuti queste ultime a determinare correttamente l'imposta effettivamente prelevabile.

Ciò nondimeno, numerosi percettori di pensioni tedesche residenti in Italia avrebbero incontrato difficoltà e disomogeneità nel calcolo dell'imposta poiché gli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate continuerebbero ad assoggettare a tassazione l'intero importo della pensione percepita.

Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede di conoscere quali azioni si intendano intraprendere affinché vengano emanate precise istruzioni operative volte a evitare le doppie imposizioni.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente rammentare che l'articolo 18 della Convenzione tra Italia e Germania prevede, come regola generale, la tassazione esclusiva dei redditi da pensione, corrisposti a fronte della prestazione di un'attività di lavoro dipendente nel settore privato, nello Stato di residenza del beneficiario dei medesimi trattamenti.

Il successivo articolo 19 prevede, ai paragrafi 2 e 4, le eccezioni alla suddetta regola. Nello specifico e per quanto qui di più diretto interesse, il paragrafo 4 dispone che nell'ipotesi in cui il trattamento pensionistico di « sicurezza sociale » venga corrisposto a un residente in Italia con cittadinanza del nostro Paese, si applica il regime di imposizione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente. Inoltre, laddove il beneficiario della pensione sia stato precedentemente residente in Germania, il paragrafo 14, lettera *e)*, sub *a)*, del Protocollo aggiuntivo della Convenzione, prevede che l'imposta italiana « è prelevata soltanto » sull'ammontare che sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca.

Come chiarito con la risposta a interpello n. 164 del 2026, l'accordo amichevole tra Italia e Germania, stipulato al termine della procedura prevista dall'articolo 26, paragrafo 3, della convenzione (rubricato « Procedura amichevole »), avente efficacia dal 1° gennaio 2025 (cfr. paragrafo 5 dello stesso accordo), prevede che l'ufficio delle imposte di Neubrandenburg in Germania rilasci una certificazione « a valenza unica » (« *one time certificate* ») contenente l'indicazione della quota della pensione di sicurezza sociale che risulta esente in base alla vigente legislazione tedesca, di cui al citato paragrafo 14, lettera *e)*, sub *a)*, della Convenzione.

Il Modello di certificazione è allegato al suddetto accordo amichevole e indica, tra l'altro, che « la presente certificazione può

essere presentata alle autorità fiscali italiane ».

Ciò premesso, in base alle richiamate disposizioni convenzionali e all'accordo amichevole sopra citato – e come chiarito dall'Agenzia delle entrate in occasione della risposta all'interpello n. 164 del 24 agosto 2026 – la quota di pensione di sicurezza sociale percepita nell'anno d'imposta 2025 e certificata come esente da imposizione in Germania dal competente ufficio di Neubrandenburg, erogata a beneficiari di trattamenti pensionistici in possesso della cittadinanza italiana e residenti nel nostro Paese, che prima di trasferire la propria residenza in Italia sono stati fiscalmente residenti in Germania, non è soggetta alla potestà impositiva italiana.

Inoltre, si fa presente che, sulla base di quanto indicato dal Modello certificativo, al fine di attestare la sussistenza dei requisiti previsti per fruire della disposizione di favore, di stampo convenzionale, è possibile presentare la certificazione ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria in materia di controllo, i quali, sulla base del testo normativo, possono, se del caso, verificare la sussistenza dell'ulteriore requisito della residenza fiscale in Germania prima del rimpatrio in Italia.

Resta inteso, in ogni caso, che l'Agenzia delle entrate vigilerà sul corretto operato delle strutture territoriali al fine di garantire l'uniformità dei controlli anche con riferimento alle fattispecie in questione.

Da ultimo, si precisa che è attualmente in corso – e in fase avanzata – un negoziato tra l'Italia e la Germania, che si prefigge di rivedere le disposizioni convenzionali vigenti in materia di trattamento fiscale delle pensioni anche al fine di garantire una maggiore chiarezza e certezza giuridica per il contribuente e per le amministrazioni fiscali.

ALLEGATO 4

5-05943 Centemero: Chiarimenti circa l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta alle cessioni di monete e delle relative confezioni aventi interesse collezionistico o numismatico.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 95 del 2025 che ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2025, una nuova aliquota IVA del 5 per cento per le cessioni e le importazioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, specificando che tra gli oggetti da collezione, ai fini dell'applicazione dell'IVA con aliquota ridotta, rientrano le collezioni e gli esemplari per collezioni aventi interesse numismatico.

Gli Interroganti, nel rappresentare che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato commercializza monete moderne da collezione o di interesse numismatico, emesse in confezioni dedicate e sigillate, concepite e poste in vendita come un prodotto unitario, evidenziano che, ai fini dell'applicazione dell'IVA, l'eventuale separazione tra la moneta e la relativa confezione, potrebbe determinare l'assoggettamento delle due componenti ad aliquote differenti con conseguenti incertezze applicative e disparità di trattamento.

Tanto premesso, gli Onorevoli chiedono di sapere « se (si) intenda(no) adottare iniziative anche di carattere normativo, volte a chiarire che alle cessioni di monete aventi interesse collezionistico o numismatico, commercializzate unitamente alle confezioni appositamente realizzate, si applichi l'aliquota IVA del 5 per cento all'intero corrispettivo dell'operazione ».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova anzitutto rammentare che l'IVA è un'imposta armonizzata ed eventuali modifiche devono essere in linea con la disciplina unionale. La direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2022/542, consente agli Stati membri di applicare aliquote ridotte alle categorie di beni e servizi indicate nell'Allegato III e, in particolare, al numero 26), alle cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato individuati nell'Allegato IX della medesima direttiva. In dettaglio, la Parte B dell'Allegato IX della direttiva include: « collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico (codice NC 9705 00 00) ». Sulla base della disciplina europea, quindi, l'applicazione dell'aliquota ridotta non si fonda sulla circostanza che il bene sia una moneta in quanto tale, bensì sul fatto che esso costituisca un oggetto da collezione avente interesse numismatico, ai sensi della classificazione doganale.

A livello nazionale, in linea con la disciplina europea, il citato articolo 9 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 prevede l'applicazione di una aliquota IVA del 5 per cento per le cessioni e le importazioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, ai sensi del numero 1-*novies)* nella Tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Ciò premesso, la cessione di monete moderne da collezione di interesse numismatico, emesse dalle Zecche e dalle Banche Centrali in confezioni dedicate, può essere ricondotta alla categoria TARIC 9705-39-00, avendo come funzione essenziale quella di collezionismo numismatico. In tali casi, infatti, la moneta da collezione di interesse numismatico e la relativa confezione sono concepite, presentate e commercializzate come un prodotto unitario desti-

nato al mercato collezionistico e la confezione assolve, essenzialmente, alla funzione di garantirne la conservazione, l'autenticità, l'integrità e la valorizzazione numismatica. In tale prospettiva, nel presupposto che la confezione non assuma autonoma rilevanza economica rispetto al bene principale, rappresentato dalla moneta da collezione, concorrendo, invece, alla sua presentazione e fruizione sul mercato di riferimento, il trattamento IVA dell'intera operazione, in virtù del principio di accessorietà di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, segue quello applicabile al bene principale.

Resta fermo che la verifica dei presupposti per l'applicazione della disciplina IVA deve essere effettuata caso per caso, in relazione alle caratteristiche specifiche della fattispecie concreta.

ALLEGATO 5

5-05944 Alifano: Criticità per gli enti locali derivanti dall'obbligo di affidare ad AMCO S.p.A. la riscossione coatta delle entrate.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli colleghi, preliminarmente occorre richiamare l'attenzione sulla circostanza che AMCO (*Asset management company* S.p.A.) svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio delle attività di riscossione, avvalendosi di operatori qualificati, selezionati mediante procedure competitive e in possesso di specifici requisiti patrimoniali, organizzativi e professionali.

Il ricorso a concessionari privati per la riscossione delle entrate degli enti locali non costituisce un elemento di novità nell'ordinamento, essendo già contemplata dall'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

La costituzione di patrimoni destinati risponde a esigenze di separazione patrimoniale e contabile delle diverse attività affidate ad AMCO, nonché di tutela e tracciabilità dei flussi finanziari, senza incidere sulla titolarità dei crediti, che rimane in capo agli enti locali.

L'affidamento riguarda esclusivamente la riscossione coattiva e non modifica le competenze degli enti locali in materia di determinazione e accertamento delle proprie entrate, né le tutele e le facoltà di opposizione riconosciute ai contribuenti dalla normativa vigente.

Passando al merito del quesito, si deve evidenziare che la disposizione cui fa riferimento l'onorevole interrogante è diretta proprio ad intervenire in aiuto degli enti locali in difficoltà con la gestione in autonomia della riscossione.

In tale contesto, AMCO fornisce supporto agli enti che non riescono a recuperare con altre forme organizzative somme derivanti da tributi ed entrate patrimoniali, entro la soglia stabilita dalla legge.

Tale attività di AMCO è, quindi, diretta ad efficientare la riscossione e a recuperare risorse finanziare da destinare alla comunità locale e a superare le difficoltà storico strutturali cui fa riferimento anche l'odierna interrogante.

A tal ultimo riguardo, preme evidenziare che l'individuazione della soglia dei residui attivi al di sotto della quale è obbligatorio l'affidamento ad AMCO è aggiornata triennalmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (articolo 2, comma 2-*ter* del decreto-legge n. 193 del 2016, n. 193).

Ugualmente, sempre con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato annualmente, anche questo previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati gli enti locali tenuti ad affidare la riscossione coattiva delle entrate tributarie.

Sulla materia è assicurato, quindi, il confronto, il raccordo e la cooperazione tra le amministrazioni centrali dello Stato e gli enti locali.